

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Esecuzioni immobiliari: non esiste alcuna specifica previsione relativa al limite dei tre tentativi di vendita

Fatta eccezione per l'ambito delle esecuzioni mobiliari, ove è espressamente positivizzato il limite dei tre tentativi di vendita ([art. 532 c.p.c.](#)), non esiste alcuna specifica previsione in tal senso nel settore delle esecuzioni immobiliari. L'[art. 591 c.p.c.](#), infatti, come riformato ad opera del d.l. 59/2016 (conv. in l. n. 119/2016), incide solo sul prezzo d'asta nelle procedure immobiliari, stabilendo che, nel provvedimento di nuova vendita dell'immobile, «il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo (la norma riformata prevedeva invece "dopo il quarto tentativo") di vendita andato deserto, fino al limite della metà». Sicché potrà procedersi a plurimi esperimenti di vendita, la cui infruttuosità può essere apprezzata dal giudice della esecuzione con un provvedimento di chiusura anticipata della procedura.

Tribunale di Bari, sentenza del 21.11.2019 n. 4376

...omissis...

In via preliminare, risulta fondata l'eccezione preliminare concernente il difetto di legittimazione passiva del professionista delegato in ordine alle contestazioni sul rapporto esecutivo.

Oggetto della presente impugnativa giurisdizionale è il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato, il quale com'è noto costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo alla funzione di convertire in danaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 c.p.c. (così Cass. n. 371 del 11/01/2007) ed è, dunque, atto del procedimento esecutivo emesso dal giudice dell'esecuzione, non già dal professionista delegato (si veda, sul punto, Cass. n. 11430/1998). La Cassazione ha, inoltre, precisato che "il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. ovvero nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 1335/2011).

Pertanto, si è estranei dall'ambito di applicazione dei rimedi avverso gli atti del professionista delegato, i quali hanno ricevuto addentellato normativo per effetto della novella legislativa dell'art. 591 bis c.p.c.; sicché non si giustifica il contraddittorio processuale nei riguardi del medesimo professionista convenuto nel presente giudizio. Tanto almeno con riguardo alle contestazioni formali e sostanziali proposte avverso il decreto di trasferimento e con riguardo alle doglianze inerenti l'insussistenza del diritto a procedere in executivis in capo all'istituto di credito precedente.

A diverse conclusioni deve pervenirsi - con riguardo a tale aspetto preliminare processuale - rispetto alla ulteriore domanda di risarcimento dei danni di cui si dirà innanzi, avanzata oltre che nei confronti della parte creditrice precedente anche nei riguardi del professionista delegato.

Quanto alla preliminare eccezione di carenza di un valido potere rappresentativo in capo all'Avv. *omissis* per difetto di una valida procura alle liti in quanto non rilasciata da soggetto munito della legale rappresentanza sociale, giova osservare come la NNN s.r.l. abbia depositato in corso di causa nuova procura speciale alle liti conferito da *omissis*, nominata quale amministratrice della società opponente con delibera assembleare del 24/6/2016 trascritta nel registro delle imprese e la cui invalidità (non già nullità, bensì annullabilità per illegittimità del quorum rappresentativo) non risulta, invero, accertata in alcuna sede giudiziaria, né paralizzata nella relativa efficacia, non potendosi, oltretutto, apprezzare incidenter tantum nel presente giudizio, alla stregua della documentazione versata in atti (cfr. allegati sub (*omissis*) "deposito mandato" nel fascicolo di parte opponente). La sanatoria del difetto di rappresentanza sostanziale e processuale risulta, dunque, spontaneamente sanato anche a prescindere dall'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 182 c.p.c. novellato, la cui operatività, oltretutto, è svincolata dall'osservanza dei termini e delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.

Passando ad esaminare nello specifico i motivi di opposizione, si deve sottolineare come risulti fondata, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'esecutato rispetto al motivo di opposizione relativo alla necessità dell'autorizzazione per la vendita prevista dall'art. 56 lett. b) del d.lgs. n. 42/2004.

Come osservato dalla Suprema Corte, con la decisione n. 4378/2012, "il proprietario di un bene immobile di interesse storico ed artistico, assoggettato ad esecuzione forzata, non è legittimato a far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell'autorizzazione del Ministero per i beni culturali, prescritta, a pena di nullità dell'alienazione, dall'art. 56

del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infatti, è prevista nell'interesse dello Stato, con la conseguenza che il solo Ministero competente è legittimato a farne valere la mancanza" (tanto in conformità con l'indirizzo nomofilattico della Corte di legittimità espresso con la pronuncia a sezioni unite n. 5070 del 24/11/1989, a mente della quale la nullità dei contratti aventi ad oggetto beni sottoposti a vincolo artistico o storico ha carattere relativo, in quanto prevista nel solo interesse dello Stato e, pertanto, non può essere fatta valere nei rapporti tra altri soggetti, incluse le parti stipulanti).

La circostanza che il Ministero dei beni e delle attività culturali abbia, con nota dell'11/8/2016, riconosciuto che il bene pignorato, come riportato anche nella nota della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Pu. prot. n. 9651 del 2/12/2008, rientri tra quelli per cui è necessaria l'autorizzazione preventiva all'alienazione per i beni appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro, invitando anche l'aggiudicataria a regolarizzare la propria posizione trasmettendo alla Soprintendenza richiesta formale di autorizzazione all'alienazione in sanatoria, non modifica i termini della questione giuridica, atteso che comunque non si giustifica un'opposizione giurisdizionale ad iniziativa di un terzo, quale NNN s.r.l. (che, come osservato dal giudice del reclamo, assume, peraltro, di non essere ancora proprietaria del bene, in ragione degli effetti sospensivi della trascrizione delle modifiche societarie poste in essere dopo il pignoramento de quo), non considerata ente esponenziale dell'interesse pubblico tutelato dal combinato disposto degli artt. 56 e 164 del d.lgs. 42/2004.

Quanto alla doglianza concernente la difformità tra il soggetto passivo del pignoramento e del decreto di trasferimento, non si ritiene condivisibile l'assunto per cui la trasformazione societaria della Cantina *omissis* a r.l. in NNN s.r.l. non debba considerarsi perfezionata ed immediatamente efficace, nonostante la preesistenza e la persistenza del vincolo pignoratizio.

Stando alle allegazioni delle parti, non oggetto di specifica contestazione, il pignoramento fu trascritto presso *omissis* in favore della Banca *omissis* e contro la Cantina Sociale *omissis* s.c.r.l., mentre il decreto di trasferimento è stato emesso e trascritto contro la NNN s.r.l. È noto, infatti, che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (così Cass. n. 10332/2016).

Proprio in ragione dell'assenza di significativi mutamenti nella struttura identitaria della società opponente, fatta eccezione per la ragione sociale e la formula organizzativa, non si reputa che la stessa possa interferire giuridicamente con le vicende espropriative riguardanti un compendio immobiliare della società attinta dalla trasformazione.

Né meritevole di fondamento giuridico è l'ulteriore motivo di illegittimità concernente il difetto di "allineamento catastale" nel decreto di trasferimento, atteso che – sulla scorta anche dell'esame delle risultanze dei pubblici registri immobiliari (cfr. doc. 14 sub all. memoria ex art. 183, co. VI, n.2) c.p.c.) – vi è coincidenza tra gli elementi identificativi del foglio e della particella del bene come evidenziati con riguardo all'annotazione del pignoramento e del decreto di trasferimento e, tra l'altro, tra descrizione del bene medesimo compiuta nell'ordinanza di vendita e nel decreto di trasferimento (*omissis*).

Rispetto, invece, al profilo di contestazione concernente l'omessa menzione nel pignoramento, nell'ordinanza di vendita e nei precedenti atti della procedura esecutiva dei beni mobili costituenti parte integrante del compendio immobile pignorato, lo stesso risulta dedotto tempestivamente alla stregua del principio di diritto affermato

dalla Suprema Corte con la decisione n. 21379 del 15/09/2017, in forza del quale: "la deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell'atto e non già il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di una nullità che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene".

Va, inoltre, ricordato come "in tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppellettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non sono, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest'ultimo" (cfr. Cass. n. 4378/2012).

Pertanto, alcuna menzione specifica a detti beni mobili (anch'essi sottoposti a vincolo di interesse culturale stando alle allegazioni dell'opponente) è contenuta nel decreto di trasferimento opposto, sicché deve ritenersi che gli stessi siano sottratti al vincolo di indisponibilità e agli effetti ablativi della procedura esecutiva.

Con riguardo, altresì, al profilo di doglianza inerente l'assenza di idoneo titolo esecutivo in capo all'istituto di credito opposto, va ricordato come il titolo esecutivo fosse costituito da un contratto di mutuo garantito da ipoteca redatto con atto notarile del 14/12/1994, in cui era intervenuta come mutuataria *omissis* e come terza datrice di ipoteca la Cantina Sociale *omissis*, poi trasformata in NNN s.r.l. In disparte la circostanza che nella procedura esecutiva in esame siano intervenuti successivamente altri creditori titolati, le originarie ipoteche iscritte il 13 maggio 1994 e il 16 dicembre 1994 risultano rinnovate con attribuzione di un numero di registro particolare ed efficacia sin dal 7/5/2014, nonostante la presentazione formale ai pubblici registri in data 5/2/2016.

Tanto consente di ritenere garantita l'originaria prelazione, in quanto la rinnovazione è da considerarsi effettuata nel rispetto del termine ventennale (cfr. ispezione ipotecaria sub doc. 14 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c.).

Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, relativo all'inosservanza dell'art. 591 c.p.c. si osserva - alla stessa stregua di quanto evidenziato in sede sommaria dal giudice della esecuzione - che, fatta eccezione per l'ambito delle esecuzioni mobiliari, ove è espressamente positivizzato il limite dei tre tentativi di vendita (art. 532 c.p.c.), non esiste alcuna specifica previsione in tal senso nel settore delle esecuzioni immobiliari.

L'art. 591 c.p.c., infatti, come riformato ad opera del d.l. 59/2016 (conv. in l. n. 119/2016), incide solo sul prezzo d'asta nelle procedure immobiliari, stabilendo che, nel provvedimento di nuova vendita dell'immobile, «il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo (la norma riformata prevedeva invece "dopo il quarto tentativo") di vendita andato deserto, fino al limite della metà». Sicché potrà procedersi a plurimi esperimenti di vendita, la cui infruttuosità può essere apprezzata dal giudice della esecuzione con un provvedimento di chiusura anticipata della procedura.

Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla parte opponente, pur rinvenendosi documentazione in atti che comprovi, da un lato, l'esistenza di problematiche concernenti la salubrità degli ambienti e la sicurezza delle strutture di copertura dell'immobile espropriato (cfr. relazione tecnica dell'ing. *omissis*), nonché dall'altro, condizioni di estremo degrado per effetto dei danni provocati dalla violenta grandinata avvenuta nel 2011 che ha comportato ampie rotture dei manti di copertura in tegole ed invasione di volatili (cfr. nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'8/11/2016 sub doc. 30 all. memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. fasc. di parte opponente), non può dirsi - alla stregua delle complessive risultanze istruttorie - né dimostrata la mancata considerazione di dette condizioni nella stima complessiva dell'immobile, né l'ammontare complessivo dei danni di cui la parte (ormai non più proprietaria) richiederebbe ristoro, specie considerando che la stessa NNN s.r.l. era stata autorizzata, con provvedimento del GE del 3/11/2011, ad

eseguire i lavori di risistemazione del tetto a sua cura e spese e tenuto conto che, in difetto di elementi fattuali concreti, ogni eventuale indagine tecnica chiesta, in sede istruttoria, dalla parte opponente sarebbe stata meramente esplorativa.

Si aggiunga, conclusivamente, che, in disparte la mancata produzione di congrua documentazione relativa agli atti di causa, non si apprezza alcun rapporto di pregiudizialità dipendenza ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il presente giudizio e le impugnative giurisdizionali innanzi al tribunale amministrativo (contraddistinte dai nn. (omissis) e (omissis)), vertendo il primo sul provvedimento di apposizione del vincolo di interesse culturale anche sui beni mobili presenti nell'immobile pignorato e trasferito (da ritenersi estranei all'oggetto della presente controversia giudiziale), il secondo sul provvedimento amministrativo concernente la prelazione in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali che non è parte del presente giudizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione merita integrale rigetto.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata) *omissis*.

Quanto alla domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. avanzata dalle parti opposte, non vi sono motivi per disporre l'accoglimento, atteso che il numero e la media difficoltà delle questioni giuridiche esaminate non consentono di apprezzare tout court la mala fede o la colpa grave dell'attrice, elementi soggettivi costitutivi di siffatta forma di responsabilità, non adeguatamente dimostrati; specie, considerando l'inadeguatezza complessiva della documentazione prodotta a far emergere l'abuso dello strumento processuale nella risoluzione di questioni identiche già trattate e definite in precedenti sedi giudiziarie.

PQM

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio introdotto con citazione in opposizione notificata in data 3/12/2016 da NNN s.r.l. nei confronti di Banca *omissis* e di *omissis*, così provvede: rigetta l'opposizione e la dichiara in parte qua inammissibile con riferimento al motivo inerente il difetto di legittimazione attiva dell'opponente quanto alla violazione dell'autorizzazione preventiva al Ministero competente prescritta dall'art. 56 del d.lgs. n. 42/2004 e al litisconsorzio processuale con il professionista delegato quanto alle ragioni di contestazione della legittimità dell'azione esecutiva; rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta, altresì, dalla parte opponente; condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti opposte che si liquidano per ciascuna in € 5.563,00, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge; rigetta ogni ulteriore domanda, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
